



## COMUNE DI CURTAROLO

Provincia di Padova

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54

#### OGGETTO:

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA VERIFICA PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022**

#### ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE SEDUTA

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20:00 nella sala consiliare del palazzo "Cesare Battisti" di Curtarolo, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

<b>Componenti</b>	<b>Presenti</b>
ROCCHIO MARTINA	Assente
REFFO ANNA MARIA	Presente
BAGAROLLO MANUELE	Presente
GALEGA ELISA	Presente
MAZZON ALESSANDRO	Presente
SAVIO MIRCO	Presente
PEGORARO TANIA	Presente
SALVATO MARCO	Presente
LOVISON LUCA	Presente
BAZZAN EDDY	Presente
MICHIELON RENATA	Assente
GARAVELLO GIUSEPPE	Presente
DE LIBERALI LUIGI	Presente
Presenti: 11 Assenti: 2	

Assiste all'adunanza CASCONI GIANLUCA, Vice Segretario.

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri:

PEGORARO TANIA

SALVATO MARCO

DE LIBERALI LUIGI

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nella odierna adunanza.

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA VERIFICA PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** il D.lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

1. (...) le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. (...)

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

### **ATTESO CHE:**

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, **al 31 dicembre 2022**;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 25/09/2017 con la quale si è provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Curtarolo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**RICORDATO CHE:**

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della

Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione consiliare nr.57 del 29.12.2020, che ha approvato la Ricognizione Periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20 Dlgs 175/2016, a tutto il 31.12.2019 prevedendo di non attuare un nuovo piano di razionalizzazione;
- la deliberazione consiliare nr. 76 del 30.12.2021, che ha approvato la Ricognizione Periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20 Dlgs 175/2016, a tutto il 31.12.2020 prevedendo di non attuare un nuovo piano di razionalizzazione;
- la deliberazione consiliare n. 58 del 29.12.2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20 Dlgs 175/2016, a tutto il 31.12.2021 prevedendo di non attuare un nuovo piano di razionalizzazione;

**PRESO ATTO**, inoltre, che con nota ns. prot. n.14535 del 05.12.2023, la partecipata ETRA Spa, la fine di consentire gli adempimenti di competenza dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, ha inviato la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate di Etra Spa per l'anno 2023 e la proposta del piano di riassetto delle partecipazioni relativo all'anno 2024, approvato dagli organi societari di Etra Spa in data 04.12.2023;

**PRESO ATTO**, altresì, che sempre con nota ns. prot. n.14535 del 05.12.2023 la partecipata Etra Spa, ha trasmesso le "Schede Mef - Dipartimento del Tesoro" con i dati sulle partecipazioni societarie di Etra Spa riferiti alla data del **31.12.2022**.

**RICHIAMATO**, in particolare, l'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, il quale dispone che:

- (...) i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- la suddetta ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, anche alla luce degli atti e degli indicatori previsti dagli articoli 7, 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rispettivamente relativi alle competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete, alle competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete e alle misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali;
- la ricognizione da effettuarsi è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- nel caso dei servizi affidati secondo il modello dell'*in house providing*, la citata relazione costituisce appendice della relazione prevista dal suddetto articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- in sede di prima applicazione la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e, pertanto, entro la data del 31 dicembre;

**PRESO ATTO** che, con riferimento ai soli servizi affidati secondo il modello dell'*in house providing*, la relazione prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 dovrà poi essere integrata nella relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

**RILEVATO** altresì che con nota pervenuta via Pec in data 21.11.2023 il Consiglio di Bacino Brenta ha comunicato la propria competenza in merito alla redazione ed approvazione della relazione prevista dall'art. 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, demandando all'Ente una mera presa d'atto in sede consiliare;

**VISTA** la Delibera di Assemblea n.15 del 15.12.2023 con la quale viene approvata la relazione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti (agli atti di codesto Ente);

**VISTO** l'esito della ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:

- Allegato – A) "Relazione sullo stato di attuazione e proposte del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni";

- Allegato – B) "Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente";

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000 Allegato D);

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

Udito il dibattito nel quale:

L'assessore Mazzon illustra la proposta delineando quali sono le partecipazioni pubbliche del Comune di Curtarolo, come ad esempio Etra. Vengono mantenute le medesime partecipazioni pubbliche. Sottolinea che questo è un adempimento formale.

Dopodiché con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge,

Presenti n. 11 (undici)  
Favorevoli n. 11 (undici)  
Astenuti n. 0 (nessuno)  
Contrari n. 0 (nessuno)

#### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per quanto espresso in premessa da ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, la ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dal **Comune di Curtarolo alla data del 31.12.2022**, come risultante dalla seguente documentazione allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:

- Allegato – A) "Relazione sullo stato di attuazione e proposte del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni";
- Allegato – B) "Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente";

che prevede il seguente esito:

#### Partecipazioni dirette

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
ETRA SPA	03278040245	1,61	DA MANTENERE	

#### Partecipazioni indirette

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
VIVEREACQUA SCARL	04042120230	12,34	DA MANTENERE	
ASI SRL	04098770287	20,00	DA MANTENERE	
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49,00	DA MANTENERE	

2. **DI DARE ATTO** che viene allegata al presente provvedimento la "Scheda per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti" (allegato C);
3. **DI PRENDERE ATTO** che il Consiglio Bacino Brenta (rifiuti) e il Consiglio Brenta (idrico), con Delibera di Assemblea n.15 del 15.12.2023, hanno approvato la relazione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e che la stessa costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, demandando all'Ente la sola presa d'atto di quanto già approvato;5.di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione, ma il mantenimento delle partecipazioni attuali
4. **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
6. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette;
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
9. **DI RENDERE**, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente  
del Consiglio Comunale  
SAVIO MIRCO

Il Vice Sindaco  
MAZZON ALESSANDRO

Il Vice Segretario  
CASCONI GIANLUCA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 19-12-2023

Il Responsabile del servizio

**BENETTON SARA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 19-12-2023

Il Responsabile del servizio

**BENETTON SARA**



## COMUNE DI CURTAROLO

Provincia di Padova

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente DELIBERA DI CONSIGLIO numero 54 del 29-12-2023 con oggetto:  
**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA VERIFICA PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022**

viene pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-01-2024 al 25-01-2024

Curtarolo, 10-01-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
MAZZOLA CARMELO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005



## COMUNE DI CURTAROLO

Provincia di Padova

### ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Si dichiara che la presente DELIBERA DI CONSIGLIO numero 54 del 29-12-2023 con oggetto:  
**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA VERIFICA PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022**

diviene esecutiva il 20-01-2024, ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L..

Curtarolo, 20-01-2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
PELLÈ MICHELANGELO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23,  
25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005

**ALLEGATO A)**



**COMUNE DI CURTAROLO**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

**RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE E PROPOSTE**  
**DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**  
**(art. 20, comma 1 e segg. D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P.)**

**Dati relativi al 31.12.2022**

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

**Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.**

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 25/09/2017 questo Comune ha provveduto all'approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 Settembre 2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

## 2.RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino **annualmente**, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi

dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato B) "Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente", ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

### 3.PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17 dicembre 2018 è stata approvata la ricognizione del processo di razionalizzazione delle società partecipate alla data del **31.12.2017**.

La revisione periodica delle partecipazioni effettuata con la sopracitata deliberazione ha dato il seguente esito:

- ai sensi e agli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, le attività compiute dalla Società partecipata ETRA Spa, in attuazione del piano di razionalizzazione, hanno riguardato:
  - ✓ fusione per incorporazione in Etra Spa delle società SE.T.A: Spa, Brenta Servizi Spa e Altopiano Servizi Srl, con atto iscritto presso il registro delle imprese in data 27.12.2016;
  - ✓ alienazione della **partecipazione in NET-T BY Telerete Nordest Srl, con rogito rep. N. 62949 del 31.7.2018;**
  - ✓ riduzione al 20% della quota di partecipazione in ASI Srl;
- ai sensi e agli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie è così specificato:

#### **Partecipazioni dirette**

- ✓ ETRA S.P.A – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- ✓ BANCA ETICA – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

#### **Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA**

- ✓ E.B.S. S.A.R.L. - avvio della procedura per cessione quote a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse;
- ✓ SINTESI S.R.L. – avvio procedura di fusione per incorporazione in ETRA;
- ✓ PRO.NET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – in attesa di definizione della procedura fallimentare del socio Attiva Spa;
- ✓ ASI S.R.L – mantenimento senza interventi, valutazione del contenimento dei costi di funzionamento e della possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;

- ✓ UNICAENERGIA S.R.L. – esame della produttività della società e ipotesi di avvio di procedura ad evidenza pubblica per cessione quote;
- ✓ ONENERGY S.R.L. – procedere alla dismissione della partecipazione
- ✓ ETRA ENERGIA S.R.L. – mantenimento senza interventi;
- ✓ VIVERACQUA SCARL – mantenimento senza interventi.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23 dicembre 2019 è stato approvata la ricognizione del processo di razionalizzazione delle società partecipate alla data del **31.12.2018**.

La revisione periodica delle partecipazioni effettuata con la sopracitata deliberazione ha dato il seguente esito:

- ai sensi e agli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, le attività compiute dalla Società partecipata ETRA Spa, in attuazione del piano di razionalizzazione, hanno riguardato:
  - ✓ fusione per incorporazione di Sintesi Srl in Etra Spa 05.12.2019
- ai sensi e agli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie è così specificato:

#### **Partecipazioni dirette**

- ✓ ETRA S.P.A – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- ✓ BANCA ETICA – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

#### **Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA**

- ✓ E.B.S. S.A.R.L. – proseguire e portare a termine la procedura per cessione quote a società terze interessate;
- ✓ PRO.NET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – in fase di conclusione della procedura di liquidazione della società.
- ✓ ASI S.R.L – mantenimento senza interventi, valutazione del contenimento dei costi di funzionamento e della possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
- ✓ UNICAENERGIA S.R.L. in corso il terzo avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse per la cessione delle quote;
- ✓ ETRA ENERGIA S.R.L. –Esplorare l'opportunità e la convenienza di dismettere la partecipazione della quota di Etra Spa;
- ✓ VIVERACQUA SCARL – mantenimento senza interventi;
- ✓ ONENERGY S.R.L. – procedere alla dismissione della partecipazione.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29 dicembre 2020 è stato approvata la ricognizione del processo di razionalizzazione delle società partecipate alla data del **31.12.2019**.

La revisione periodica delle partecipazioni effettuata con la sopracitata deliberazione ha dato il seguente esito:

- ai sensi e agli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, le attività compiute dalla Società

partecipata ETRA Spa, in attuazione del piano di razionalizzazione, hanno riguardato:

- ✓ alienazione della quota di partecipazione di **E.B.S.** S.a.r.l. a B.R.D. Srl, avvenuta in data 30.11.2020;
- ✓ liquidazione e chiusura della società **PRONET S.R.L.** e cancellazione dal registro delle imprese in data 04.11.2020;

▪ ai sensi e agli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie è così specificato:

#### **Partecipazioni dirette**

- ✓ ETRA S.P.A – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- ✓ BANCA ETICA – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

#### **Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA**

- ✓ ASI S.R.L – mantenere la partecipazione societaria, conservando quale obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento;
- ✓ UNICAENERGIA S.R.L. – perseguire l'obiettivo di alienare la quota di partecipazione di Etra Spa e dismettere la partecipazione societaria;
- ✓ ETRA ENERGIA S.R.L. –mantenere la partecipazione societaria per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di Etra;
- ✓ VIVERACQUA SCARL – mantenere la partecipazione societaria;
- ✓ ONENERGY S.R.L. – procedere alla dismissione della partecipazione.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30 dicembre 2021 è stato approvata la ricognizione del processo di razionalizzazione delle società partecipate alla data del **31.12.2020**.

La revisione periodica delle partecipazioni effettuata con la sopracitata deliberazione ha dato il seguente esito:

#### **Partecipazioni dirette**

- ✓ ETRA S.P.A – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- ✓ BANCA ETICA – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

#### **Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA**

- ✓ ASI S.R.L – mantenere la partecipazione societaria, conservando quale obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento;
- ✓ UNICAENERGIA S.R.L. – perseguire **l'obiettivo di alienare** la quota di partecipazione di Etra Spa e dismettere la partecipazione societaria;
- ✓ ETRA ENERGIA S.R.L. –mantenere la partecipazione societaria per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di Etra;
- ✓ VIVERACQUA SCARL – mantenere la partecipazione societaria;
- ✓ ONENERGY S.R.L. – procedere **alla dismissione** della partecipazione.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 dicembre 2022 è stato approvata la

ricognizione periodica delle partecipazioni ex art.20, D.L.gs 19 Agosto 2016, n.175:Approvazione.

La revisione periodica delle partecipazioni effettuata con la sopracitata deliberazione, alla data del **31.12.2021**, ha dato il seguente esito:

#### Partecipazioni dirette

- ✓ ETRA S.P.A – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- ✓ BANCA ETICA – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

#### Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA

- ✓ ASI S.R.L – mantenere la partecipazione societaria, conservando quale obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento;
- ✓ ETRA ENERGIA S.R.L. –mantenere la partecipazione societaria per consentire ulteriori valutazioni nell’ambito del prossimo piano industriale di Etra;
- ✓ VIVERACQUA SCARL – mantenere la partecipazione societaria;

*Si dà atto che nel corso dell’esercizio 2021, in attuazione di quanto previsto nel piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato dal Consiglio di gestione e dal Consiglio di Sorveglianza di ETRA Spa è stata ceduta la società UNICA ENERGIA SRL e dismessa la società ONENERGY SRL.*

## **4. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente**

*La presente ricognizione è relativa a tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune di Curtarolo alla data del **31 dicembre 2022**.*

**Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per l’esercizio 2023 (art.20 del D.Lgs, n. 175/2016).**

### **PARTECIPAZIONI DETENUTE DA ETRA SPA**

*ETRA detiene:*

*1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in ETRA ENERGIA SRL (di seguito, ETRA ENERGIA). La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;*

*2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in AGENZIA PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE ASI SRL (di seguito, ASI). La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell’acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;*

*3) una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in VIVERACQUA SCARL (di seguito, VIVERACQUA). La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio*

*idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.*

*Si segnala che nel rispetto dell'art.20, comma 2 D.lgs 175/2016, il Consiglio di Sorveglianza di Etra in data 05.12.2022, su proposta del Consiglio di gestione, nel deliberare la proposta di piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, aveva determinato di mantenere la partecipazione societaria in tutte e 3 le società partecipate, come sopra elencate.*

*La suddetta proposta è stata trasmessa ai Comuni Soci con comunicazione prot. n. 213792, affinché gli stessi potessero recepire le indicazioni fornite dalla governance di ETRA nei rispettivi provvedimenti sull'assetto delle società partecipate, che gli stessi sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno;*

*Conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Sorveglianza in data 05.12.2023, nessuna azione di razionalizzazione è stata, dunque, intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA SPA nelle società **ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.***

## **5. Proposta Piano di riassetto (per la razionalizzazione, fusione e soppressione) delle società partecipate per l'esercizio 2024 (art. 20 d.lgs. n. 175/2016)**

Analizzato lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2022 per l'anno 2023, si formula il seguente piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2024.

Si dà atto della proposta di piano di riassetto delle società partecipate tramite Era Spa per l'anno 2024, approvata dal Consiglio di Gestione in data 29.11.2023 e dal Consiglio di Sorveglianza in data 04.12.2023 come di seguito riportato:

**1) ETRA ENERGIA S.R.L.** non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

**Per il 2023 si propone di mantenere la partecipazione**

**2) ASI S.R.L.** non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi

- strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
  - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
  - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
  - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
  - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

### **Per il 2023 si propone di mantenere la partecipazione**

3) VIVERACQUA continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:

- quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forza alla società sono n. 4, oltre a n. 4 lavoratori che prestano la propria attività in distacco da altre società consorziate, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
- quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2022-2020 supera il milione di euro

Anche per il 2023 non si segnalano novità di rilievo, intervenute in corso d'anno, relative all'assetto delle tre società partecipate da ETRA. Si ritiene, pertanto, non sussistere i presupposti previsti dall'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette e indirette.

Conseguentemente, non appare sussistere alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni.

## 6. Conclusioni

Dall'analisi delle società partecipate effettuata da questo Ente alla data del **31.12.2022** si evidenziano le seguenti quote di partecipazioni:

### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ETRA SPA	03278040245	1,61	DA MANTENERE	

### Partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
VIVEREACQUA SCARL	04042120230	12,34	MANTENERE	
ASI SRL	04098770287	20,00	MANTENERE	
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49,00	MANTENERE	

Di dare atto che la ricognizione effettuata **non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.**

*Curtarolo li, 19 Dicembre 2023*

**ALLEGATO  
B)**



**COMUNE DI CURTAROLO  
PROVINCIA DI PADOVA**

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE POSSEDUTE  
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE**

*(Articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 - TUSP)*

**SCHEDE DI RILEVAZIONE**

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022**

## INTRODUZIONE

L'art 20 del Dlgs n. 175/2016 impone di effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dal comune alla data del 31 Dicembre 2020, atto che deve adottarsi entro il 31/12/2021.

Il piano di revisione straordinaria delle società possedute dal comune alla data del 23 Settembre 2016, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2017, regolarmente trasmessa alla Sezione di controllo della Corte dei Conti.

La revisione periodica ordinaria delle società possedute dal comune alla data del 31 Dicembre 2017 è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17/12/2018, regolarmente trasmessa alla Sezione di controllo della Corte dei Conti e comunicata tramite il sito internet <http://portaledeltesoro.mef.gov.it>.

La revisione periodica ordinaria delle società possedute dal comune alla data del 31 Dicembre 2018 è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 23/12/2019, regolarmente trasmessa alla Sezione di controllo della Corte dei Conti e comunicata tramite il sito internet <http://portaledeltesoro.mef.gov.it>;

La revisione periodica ordinaria delle società possedute dal comune alla data del 31 Dicembre 2019 è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/12/2020, regolarmente trasmessa alla Sezione di controllo della Corte dei Conti e comunicata tramite il sito internet <http://portaledeltesoro.mef.gov.it>;

La revisione periodica ordinaria delle società possedute dal comune alla data del 31/12/2020 è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2021, regolarmente trasmessa alla Sezione di controllo della Corte dei Conti e comunicata tramite il sito internet <http://portaledeltesoro.mef.gov.it>


Lo schema sottostante rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra il Comune di **Curtarolo** e la società partecipata direttamente (Etra Spa), quelli intercorrenti fra questa ultima e le società partecipate indirettamente dall'ente pubblico nonché i rapporti di partecipazione esistenti tra il Comune di **Curtarolo** e la Banca Etica.

Per le società partecipate direttamente dal Comune di CURTAROLO, viene indicata la quota di partecipazione alla data del **31/12/2022**

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute:

## RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Grafico delle relazioni tra partecipazioni



## INDICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE

La presente sezione contiene un quadro di sintesi delle partecipazioni detenute e delle azioni programmate, anticipando sinteticamente il contenuto delle schede relative alle medesime partecipazioni.

Le principali norme cui occorre fare riferimento per la predisposizione del Piano di Revisione Ordinaria delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Rossano Veneto fanno riferimento principalmente all'art. 4 e 20 del TUSP.

Il Comune CURTAROLO detiene le seguenti **partecipazioni dirette** e **partecipazioni detenute indirettamente attraverso la relativa società di tramite**. La revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2022 dà il seguente esito:

### *Partecipazioni dirette*

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ETRA SPA	03278040245	1,61	DA MANTENERE	

### *Partecipazioni indirette*

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
VIVEREACQUA SCARL	04042120230	12,34	MANTENERE	
ASI SRL	04098770287	20,00	MANTENERE	
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49,00	MANTENERE	

## INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

In questa parte si riporta una scheda di dettaglio per ogni partecipazione diretta detenuta alla data del 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del TUSP.

## Partecipazioni dirette

### ETRA S.P.A.

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03278040245
Denominazione	Energia Territorio Risorse Ambientali Etra S.p.a.
Data di costituzione della partecipata	2006
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	NO
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	no

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Vicenza
Comune	Bassano del Grappa
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

\*campo con compilazione facoltativa

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

#### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	no

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_publica\\_di\\_diritto\\_singolarex.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_publica_di_diritto_singolarex.pdf)

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	993,46
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	72.209,25
Numero dei componenti dell'organo di controllo	15
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	4.654.931	8.559.591	10.488.965	4.695.348	1.783.467

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

#### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	168.663.616	155.562.242	147.857.971
A5) Altri Ricavi e Proventi	18.712.948	15.402.269	15.361.474
di cui Contributi in conto esercizio	420.724	820.206	726.495

Si fa presente che come indicato nel Bilancio al 31/12/2022 (a cui si rinvia e di cui si riporta una sintesi) al paragrafo "CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI", ai soli fini comparativi sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel Bilancio al 31.12.2021, come previsto dal punto 52 dell'OIC 29, procedendo con la rettifica del saldo di apertura di Attività, Passività e Patrimonio Netto come segue:

- "Crediti verso Clienti", voce C II 1), rettifica in diminuzione: € 5.293.397,41;
- "Crediti per imposte anticipate" voce C II 5 ter), rettifica in aumento: € 1.492.738,07;

SCHEDE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022

- "Riserva straordinaria" voce A VI 1), rettifica in diminuzione: € 1.627.717,48;
- "Utile dell'esercizio" voce A IX, rettifica in diminuzione: € 2.172.941,84.

Al Conto Economico dell'esercizio 2021 sono state apportate le seguenti rettifiche:

- "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" voce A1, rettifica in diminuzione: € 3.026.381,39;
- "Imposte sul reddito di esercizio" voce 20, rettifica in diminuzione: € 853.439,55.

Di conseguenza i dati riferiti agli anni 2020 2021 comunicati con le schede degli anni precedenti sono rettificati come segue:

- Risultato di esercizio 2020 euro 8.861.248.= (dato comunicato con schede anni precedenti euro 10.488.965.=)
- Risultato di esercizio 2021 euro 6.386.649.= (dato comunicato con schede anni precedenti euro 8.559.591.=)
- Ricavi delle vendite e delle Prestazioni anno 2020 euro 145.590.955.= (dato comunicato con schede anni precedenti euro 147.857.971.=)
- Ricavi delle vendite e delle Prestazioni anno 2021 euro 152.535.861.= dato comunicato con schede anni precedenti euro 155.562.242.=)

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Scegliere un elemento.
Quota diretta <sup>(5)</sup>	1,61%
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

<sup>(8)</sup>

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	Scegliere un elemento.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	Scegliere un elemento.

**SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup>	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter <sup>(14)</sup> §	Scegliere un elemento.
Note*	

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(11)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(12)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(13)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

\*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

## Partecipazioni indirette

In questa parte si riporta una scheda di dettaglio per ogni partecipazione detenuta alla data del 31.12.2022

### ETRA ENERGIA S.R.L.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04199060288
Denominazione	ETRA ENERGIA S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	2007
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	No
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	no

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Padova
Comune	Cittadella
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	35.23
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

\*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

<sup>(10)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

<sup>#</sup>Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_publica\\_di\\_diritto\\_singolarex.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_publica_di_diritto_singolarex.pdf)

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	6
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	35.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	22.000

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	505.985	1.088.954	946.865	511.608	443.723

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

#### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.749.515	12.728.000	9.198.933
A5) Altri Ricavi e Proventi	81.140		149.679
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

#### 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

#### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

#### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	03278040245
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	Energia Territorio Risorse Ambientali Etra S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	49%

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Secegliere un elemento.
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Secegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup>	No
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter <sup>(14)</sup> §	Secegliere un elemento.
Note*	

(8)Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(9)Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(10)Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(11)La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i

**[SCHEDE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022](#)**

GAL.)

(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

\* Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

## **AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE A.S.I.**

<b>DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA</b>	
<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>Indicazioni per la compilazione</b>
Codice Fiscale	04038770287
Denominazione	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL
Data di costituzione della partecipata	2005
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	No
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	no

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

<b>SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA</b>	
<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>Indicazioni per la compilazione</b>
Stato	Italia
Provincia	Padova
Comune	Camposampiero
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

\*campo con compilazione facoltativa

### **SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>Indicazioni per la compilazione</b>
Attività 1	fabbricazione di computer e unità periferiche Cod. ATECO 26.2
Attività 2	edizione di riviste e periodici Cod. ATECO 58.14
Attività 3	edizione di quotidiani Cod. ATECO 58.13
Attività 4	manutenzione e riparazione di altre apparecchiature per le comunicazioni Cod. ATECO 95.12.09
Attività 5	riparazione e manutenzione di computer e periferiche Cod. ATECO 95.11
Attività 6	cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole Cod. ATECO 81.3
Attività 7	agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno Cod. ATECO 46.19.01

**SCHEDE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 8	elaborazione elettronica dati contabili Cod. ATECO 63.11.11 attività principale dell'impresa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(13)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(14)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembr\\_e\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembr_e_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*	
NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	31
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	8.986
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	4.500

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	5.163	5.829	5.447	24.586	38.077

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.887.443	2.424.660	2.150.240
A5) Altri Ricavi e Proventi	99.852	79.334	64.095
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

**2. Attività di Holding**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

**3. Attività bancarie e finanziarie**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

**4. Attività assicurative**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	03278040245
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	Energia Territorio Risorse Ambientali Etra S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	20%

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

#### QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

(15)

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup>	No
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter <sup>(14)</sup> §	Scegliere un elemento.
Note*	

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per GAL.

(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. (14) del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

\* Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



# COMUNE DI CURTAROLO

PROVINCIA DI PADOVA

## *SCHEDA DI RILEVAZIONE*

PER IL

**CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE  
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI  
GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI**

**(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)**

**Dati Anno 2022**

Il Comune di Curtarolo non ha nominato propri rappresentanti negli organi di governo di nessuna delle società partecipate.

**COMUNE DI CURTAROLO**

*Provincia di Padova*

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 15 del 19/12/2023

Il giorno 19/12/2023 il sottoscritto Revisore Unico dei Conti dell'Ente Dr. Massimo Cavallari procede all'esame della seguente proposta di deliberazione consigliere aventi ad oggetto:

oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA VERIFICA PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022

**Rilevato** che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).

**Preso atto** dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

**Considerato** che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

**L'Organo di Revisione**, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

**Vista** la proposta n. 51 del 19.12.2023 con oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA VERIFICA PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022

**Visto**, altresì, l'allegati A - B- C -D allegati alla succitata proposta di deliberazione, ove vengono riepilogate e analiticamente descritte tutte le partecipazioni dirette e indirette del Comune di Curtarolo;

**Dato atto** che, in ogni caso, ogni decisione riguardante le società indirette indicate nella Relazione Periodica delle Partecipazioni deve essere assunta dai competenti organi della società proprietaria delle partecipazioni suddette (Etra Spa);

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 ed in calce alla proposta di deliberazione consigliare;

### ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** all'approvazione della proposta di deliberazione relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Curtarolo alla data del **31/12/2022**.

Invita l'Ente a

- **monitorare** attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare** periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare** con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture/servizi ricevuti, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- **inviare** alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione

Curtarolo, lì 19 dicembre 2023

Il Revisore dei Conti - Dr. Massimo Cavallari





## COMUNE DI CURTAROLO

Provincia di Padova

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55

#### OGGETTO:

**RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.**

#### ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE SEDUTA

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20:00 nella sala consiliare del palazzo "Cesare Battisti" di Curtarolo, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

<b>Componenti</b>	<b>Presenti</b>
ROCCHIO MARTINA	Assente
REFFO ANNA MARIA	Presente
BAGAROLLO MANUELE	Presente
GALEGA ELISA	Presente
MAZZON ALESSANDRO	Presente
SAVIO MIRCO	Presente
PEGORARO TANIA	Presente
SALVATO MARCO	Presente
LOVISON LUCA	Presente
BAZZAN EDDY	Presente
MICHIELON RENATA	Assente
GARAVELLO GIUSEPPE	Presente
DE LIBERALI LUIGI	Presente
Presenti: 11 Assenti: 2	

Assiste all'adunanza CASCONI GIANLUCA, Vice Segretario.

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri:

PEGORARO TANIA

SALVATO MARCO

DE LIBERALI LUIGI

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nella odierna adunanza.

**Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **VISTI:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 58 del 29.12.2022 con la quale si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- il D.lgs. n. 267/2000, art. 107;
- il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D.lgs. n. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il Decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

### **RILEVATO CHE:**

- l'art. 2, lett. c), del D.lgs. n. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

**TENUTO CONTO**, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

**CONSIDERATO** che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

**APPURATO** che tale ricognizione:

- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;

- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

**PRECISATO** che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio comunale n. 54 del 29.12.2023 con oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA VERIFICA PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022;

**PRECISATO** altresì che:

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

**PRESO ATTO:**

- del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;
- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

**PRESO ATTO**, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante "Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201";

**VISTA** la Relazione di ricognizione dei SPL, predisposta dai Servizi finanziari, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione (allegato sub A);

**ACQUISITO**, ai sensi dell'art. 49 TUEL, il solo parere di regolarità tecnica, non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento ricognitivo alcun riflesso finanziario, diretto o indiretto;

Udito il dibattito nel quale:

L'assessore Mazzon "è un nuovo adempimento che bisogna fare per effettuare la ricognizione dei servizi pubblici di rilevanza economica, come i servizi di refezione scolastica e i servizi cimiteriali.

Dopodiché con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge,

Presenti	n. 11 (undici)
Favorevoli	n. 11 (undici)
Astenuti	n. 0 (nessuno)
Contrari	n. 0 (nessuno)

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per quanto espresso in premessa da ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022, la **Relazione di**

**ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. **DI DARE ATTO** che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2016 (DCC n. 54 del 29.12.2023);
3. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
4. **DI PRECISARE** che la relazione in questa sede approvata costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2016;
5. **DI RENDERE**, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente  
del Consiglio Comunale  
SAVIO MIRCO

Il Vice Sindaco  
MAZZON ALESSANDRO

Il Vice Segretario  
CASCONI GIANLUCA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 20-12-2023

Il Responsabile del servizio

**BENETTON SARA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 20-12-2023

Il Responsabile del servizio

**BENETTON SARA**



## COMUNE DI CURTAROLO

Provincia di Padova

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente DELIBERA DI CONSIGLIO numero 55 del 29-12-2023 con oggetto:  
**RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI  
SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.**

viene pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-01-2024  
al 25-01-2024

Curtarolo, 10-01-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
MAZZOLA CARMELO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23,  
25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005



**COMUNE DI CURTAROLO**  
Provincia di Padova

**ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ**

Si dichiara che la presente DELIBERA DI CONSIGLIO numero 55 del 29-12-2023 con oggetto:  
**RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI  
SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022.**  
diviene esecutiva il 20-01-2024, ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L..

Curtarolo, 20-01-2024

**IL SEGRETARIO GENERALE  
PELLÈ MICHELANGELO**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23,  
25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005

**RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022**

## **COMUNE DI CURTAROLO**



### **SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA**

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023

## **NORMATIVA E CONTESTO DI RIFERIMENTO**

L'art.30 del D.Lgs. 201/2022 recita: *“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, **((secondo periodo, e))** all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

*La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

*In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.*

Pertanto, a partire dal 31/12/2023, tutti gli enti rientranti nel perimetro descritto dal primo comma dell'art.30 sono tenuti a redigere una ricognizione circa la situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ed occorre precisare cosa si intende per tale tipologia di servizi. In soccorso ci viene l'art.2, comma 1 lettera c) del D.Lgs., che recita *“sono servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica», i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.*

A tal proposito appare utile precisare, ai fini di una corretta individuazione dei servizi oggetto di tale ricognizione, cosa si intende per *“servizio pubblico”* e, nello specifico, quando si qualifica

come “a rilevanza economica”. In soccorso a tale analisi vengono la sentenza n.858, sez.V del Consiglio di Stato, del 28/01/2021 e, sempre dalla medesima sezione, la sentenza n.5915 del 18/08/2021. Si tratta di due pronunciamenti aventi ad oggetto la gestione degli impianti sportivi; la prima sentenza, più generale, aiuta ad inquadrare correttamente i due concetti (servizio pubblico; rilevanza economica) mentre la seconda, più specifica, delinea i tratti peculiari relativi alla “redditività” di un servizio pubblico, con focus specifico sulla gestione degli impianti sportivi.

In sintesi per “servizio pubblico” il C.d.S. specifica che sia “*da intendersi quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, in quanto perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l’assoggettamento ad un regime giuridico differenziato (di regola, in presenza di caratteristiche situazione di c.d. fallimento del mercato)*”; elementi costitutivi di un servizio così inteso sono:

- a) *Natura propriamente erogativo-prestazionale* dell’attività esercitata;
- b) Operatività, su un piano infrastrutturale, di un *momento organizzativo stabile*, con un **controllo pubblico** preordinato a garantire ed assicurare un livello minimo di erogazione;
- c) La *destinazione dell’attività ad una generalità di cittadini*, rendendo il servizio a tutti coloro che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta.

Una volta qualificato il servizio come “pubblico”, occorre effettuare un secondo livello di analisi, ovvero discriminare quelli CON rilevanza economica da quelli privi. Anche in questo caso il C.d.S. precisa che l’elemento cardine della distinzione tra i due diventa la “redditività”, anche se solo **potenziale**, nell’attività continuativa di erogazione del servizio. Per “*redditività potenziale*” va intesa la **possibilità** di coprire i costi attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato, se non addirittura la possibilità potenziale di generare utili, sebbene il focus principale non vada inteso come quello di produrre reddito ma di coprire integralmente il costo di un servizio. D’altro canto si va ad intendere un servizio “**non a rilevanza economica**” quando sia intrinsecamente “non remunerativo”, non in grado di autosostenere quantomeno i costi di gestione se non a fronte di interventi finanziari da parte dell’ente pubblico, o comunque di un supporto esterno atto a garantirne non solo la convenienza per l’utenza, ma la sua stessa esistenza. In ultimo, facendo riferimento alla gestione di un impianto sportivo, viene precisato che l’analisi non possa essere generica ma

vada valutata caso per caso, nel senso che la redditività “*deve essere apprezzata con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall’ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera o imposta) per l’utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie, ecc.*”.

Alla luce di quanto specificato si deduce che l’analisi di ogni singolo servizio vada effettuata peculiarmente, al fine di qualificarlo anzitutto come “*pubblico*” e, una volta identificato come tale, comprendere se sia da intendersi come “a rilevanza economica” o meno. Conseguentemente la prima attività da compiere, ai fini di tale ricognizione, è l’individuazione di un “perimetro di monitoraggio”, individuando specificamente per il Comune di Curtarolo quali siano, al 31/12/2022, i servizi da includere e da analizzare nello specifico.

Relativamente agli atti ed indicatori previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 201/2022, giova ricordare che è stato emanato un *Decreto Direttoriale* della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con n.639 del 31/08/2023, il quale consta di due allegati contenenti le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) in sede di affidamento, ed uno schema di supporto all’individuazione degli indicatori di qualità per predisporre la presente relazione.

In questa prima fase il MIMIT ha individuato indicatori specifici per alcuni singoli servizi (sempre che vengano qualificati, dall’ente, come “a rilevanza economica”, come precisato in precedenza):

- *Impianti sportivi*
- *Parcheggi*
- *Servizi cimiteriali (compresi servizi funebri)*
- *Luci votive*
- *Trasporto scolastico*

Appare opportuno, infine, ricordare che l’A.N.C.I., sulla base di documentazione pubblicata sia in formato scritto che audio/video, esorta gli enti a non limitare l’analisi ai soli servizi per i quali siano già stati forniti indicatori specifici, ma a valutare la ricognizione di tutti i servizi

“esternalizzati” (sotto qualsiasi forma amministrativa) che siano qualificabili come **servizi pubblici e a rilevanza economica**.

Pertanto, sulla base di quanto precisato, si riassumono gli elementi che si andranno ad analizzare singolarmente per ogni specifico servizio, tenendo conto di indicatori quantitativi e qualitativi, anche sulla base delle indicazioni del MIMIT appena ricordate, specificando:

- Tipo di servizio (caratteristiche, finalità, bisogni pubblici che si intendono soddisfare);
- Forma di gestione adottata (affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento *in house*);
- Durata dell'affidamento, specificando le ragioni di eventuali affidamenti a società *in house* superiore a 5 anni, in quanto occorre giustificare tale lasso temporale con una remunerazione dell'investimento effettuato;
- Elementi che rappresentino la **convenienza economica** e la **sostenibilità finanziaria** del progetto, compresa l'effettiva capacità di gestione del servizio di creare valore nel corso del tempo e generare flussi di cassa tali da garantire il rimborso degli investimenti sostenuti;
- In caso di affidamenti *in house*, i **benefici per la collettività** con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi per servizi per gli utenti, ed agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità.

Relativamente agli aspetti “economici”, legati ai risultati dell'affidataria in merito anche allo specifico servizio, ed agli aspetti “patrimoniali”, connessi alla remunerazione del capitale investito ed alla sostenibilità dei debiti contratti, il focus verterà su:

- *Determinazione dei ricavi*: viene qui analizzata la composizione, nel confronto anche su più esercizi, dei ricavi registrati nella gestione del servizio, distinguendoli quanto più possibile per natura, ovvero:
  - o Ricavi da tariffe ricevute direttamente dall'utenza, cercando di dimostrarne la capacità di mantenere l'equilibrio economico finanziario degli investimenti effettuati e della gestione del servizio;

- o Eventuali contributi riconosciuti al gestore al fine di remunerare tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti (disagio economico, sociale, diversamente abili ecc.);
  - o Trasferimenti/contributi derivanti da altre Pubbliche Amministrazioni;
  - o Altri ricavi, specificandone provenienza ed entità.
- *Determinazione dei costi*: come per i ricavi occorre effettuare un'analisi dettagliata dei costi proiettandoli, ove possibile, anche negli esercizi ancora rientranti nell'affidamento del servizio. Le voci di costo possibilmente da distinguere ed analizzare sono:
- o *Materie prime e di consumo*;
  - o *Servizi*;
  - o *Personale*;
  - o *Ammortamenti*;
  - o *Svalutazioni*;
  - o *Accantonamenti per rischi*;
  - o *Oneri finanziari (specificando quelli dovuti ad indebitamento)*;
  - o *Imposte*;
  - o *Altri oneri diversi*.
- *Verifica dell'equilibrio economico*: questa parte risulta importante in sede di redazione del PEF ma, per la ricognizione in oggetto, potrebbe limitarsi ad elencare i principali indicatori economici utili ad analizzare la gestione nel suo andamento economico finanziario, tra quelli maggiormente in uso alle aziende di produzione di beni e servizi (*EBITDA, EBIT, ROI, ROE, Utile ante imposte, Utile netto ecc.*).
- *Effetti patrimoniali e verifica degli equilibri finanziari*: questa ultima sezione va ad analizzare le principali voci dello Stato Patrimoniale tenendo sempre il focus sulla necessità di remunerare, adeguatamente, il capitale investito, ed assicurare il raggiungimento dell'equilibrio finanziario anche garantendo la capacità di rimborsare il debito a medio-lungo termine, se possibile anche effettuando analisi di *cash flow* relativi al servizio analizzato.

Dopo l'elaborazione di queste sezioni per ogni singolo servizio occorre aggiungere evidenze circa gli "indicatori di qualità del servizio", come anche previsti nell'allegato 2 al Decreto



# CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

## Deliberazione dell'Assemblea

SEDUTA del 15-12-2023

N. di Reg. 15

**Oggetto:** Relazione art. 30 del D.lgs 201/2022. Approvazione.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **11:35** si è riunita l'Assemblea per deliberare.

Presiede la seduta **Dott. Pierobon Luca** in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino Brenta.

Accertata la validità della seduta, dà avvio ai lavori dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta.

Partecipa alla riunione e funge da verbalizzante il Direttore del Consiglio di Bacino Brenta **Cristofani Giuseppina**.

Il verbale della seduta viene acquisito direttamente in Sala riunioni mediante impianto di registrazione audio.

Al momento della votazione dell'argomento in oggetto, sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea:

ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A
Asiago	11	P	Grantorto	8	P	Saccotongo	8	A
Bassano del Grappa	72	P	Limena	14	A	San Giorgio delle Pertiche	17	A
Battaglia Terme	6	P	Loreggia	13	P	San Giorgio in Bosco	11	P
Borghorico	15	A	Lusiana Conco	8	P	San Martino di Lupari	22	P
Cadoneghe	26	A	Marostica	24	P	San Pietro in Gu	7	P
Campodarsego	25	P	Massanzago	10	P	Santa Giustina in Colle	12	P
Campodoro	4	P	Mestrino	20	P	Saonara	18	P
Camposampiero	20	P	Montebelluna	19	A	Schiavon	4	A
Campo San Martino	10	P	Nove	8	P	Selvazzano Dentro	39	A
Carmignano di Brenta	13	P	Noventa Padovana	19	P	Solagna	3	A
Cartigliano	6	P	Pianezze	4	P	Teolo	15	A
Cassola	26	P	Piazzola sul Brenta	19	A	Tezze sul Brenta	22	P
Cervarese Santa Croce	10	P	Piombino Dese	16	P	Tombolo	14	P
Cittadella	34	P	Pove del Grappa	5	A	Torreglia	10	P
Colceresa	10	P	Pozzoleone	5	A	Trebaseleghe	22	P
Curtarolo	12	P	Resana	16	A	Valbrenta	8	P
Enego	3	P	Roana	7	A	Veggiano	8	A
Fontanafredda	13	P	Romano d'Ezzelino	24	P	Vigodarzere	22	P
Foza	1	P	Rosà	25	A	Vigonza	39	A
Galliera Veneta	12	P	Rossano Veneto	14	A	Villa del Conte	9	P
Gallo	4	A	Rotzo	1	A	Villafranca Padovana	18	P
Galzignano Terme	7	P	Rovolon	8	A	Villanova di Camposampiero	10	A
Gazzo	7	A	Rubano	28	P			
			<b>PRESENTI</b>		<b>SU TOTALE</b>		<b>QUORUM</b>	
<b>ENTI</b>			44		68		23	
<b>MILLESIMI</b>			672		1.000		334	

IL PRESIDENTE

Dott. Pierobon Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Pierobon Luca**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**IL DIRETTORE**  
**Cristofani Giuseppina**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## L'ASSEMBLEA

### **PREMESSO** che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III<sup>^</sup>, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, in particolare all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III<sup>^</sup> del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare il Servizio Idrico Integrato;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012 come modificata dalla L.R. 4/2014:
  - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
  - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
  - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";

**DATO ATTO** che il Consiglio di Bacino si configura come Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) per il Servizio del Idrico Integrato per gli effetti della normativa sopracitata;

### **RICORDATO** che:

- l'Assemblea d'Ambito con Deliberazione n. 7 del 14/03/2006 ha dato atto del subentro di ETRA spa ai preesistenti gestori salvaguardati ed ha deliberato di scegliere per la gestione del Servizio Idrico Integrato la forma dell'affidamento ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, affidando ad ETRA spa la gestione del Servizio Idrico Integrato per il periodo di trent'anni dall'approvazione del Piano d'Ambito, riservando ad altro provvedimento l'approvazione della Convenzione per la gestione a regime del Servizio Idrico Integrato;

- la medesima Assemblea ha ottemperato alla verifica dei requisiti del controllo analogo e all'adozione degli strumenti preordinati all'approvazione della Convenzione;
- detto affidamento è stato perfezionato con la sottoscrizione in data 19/12/2007, della Convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato come approvata dalla Deliberazione di Assemblea n. 20 del 19/12/2007, e registrata con numero di repertorio 254859 presso il notaio Crivellari dott. Francesco in Padova;
- il Soggetto individuato come affidatario del Servizio Idrico Integrato è ETRA spa con sede legale in Largo Parolini 18, a Bassano del Grappa (VI), multiutility a completo capitale pubblico che gestisce il Servizio Idrico Integrato in modo unico e unitario su tutto il territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Brenta;
- la Convenzione è corredata dal Piano d'Ambito aggiornato comprensivo del correlato piano economico tariffario, e costituisce il quadro di riferimento della programmazione dell'Ente fino al 31/12/2033;

**RICORDATO** che:

- in data 22 dicembre 2003 l'Assemblea dell'Ente con Delibera n. 17 ha approvato il Piano Pluriennale degli Interventi denominato Piano d'Ambito;
- in data 14 dicembre 2007 l'Assemblea dell'Ente con Delibera n. 19 ha approvato un aggiornamento del Piano d'Ambito e il relativo piano economico-finanziario e con Delibere n. 17 del 11/07/2008, n. 11 del 28/06/2010, n. 2 del 27/04/2014, n. 6 del 26/05/2016, n. 9 del 26/06/2018 e n. 10 del 21/12/2020 ha approvato i successivi Assestamenti del Piano d'Ambito;
- in data 17 novembre 2022 l'Assemblea dell'Ente con Delibera n. 9 ha approvato l'aggiornamento di infraperiodo della tariffa del servizio idrico integrato ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 580/2019/r/idr (MTI-3) come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/r/idr;

**PREMESSO** che l'art. 30 del D.Lgs. n. 201 del 2022, avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", stabilisce che sia svolto un monitoraggio annuale come di seguito indicato:

1. *I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
2. *La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016*
3. *In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."*

**VISTO** che nella specifica situazione degli ambiti o bacini territoriali del Servizio Idrico Integrato, gli Enti di governo esercitano la funzione di affidamento del servizio in nome e per conto dei Comuni partecipanti, ed il controllo analogo nei confronti della società affidataria è esercitato congiuntamente dai Comuni partecipanti in quanto titolari delle quote di controllo nella società affidataria medesima e quindi del potere di nomina dei suoi Organi Sociali;

**RICHIAMATI** le delibere e gli atti di ARERA assunti come riferimento che, per il Servizio Idrico Integrato, si riportano come segue:

Delibera n. 655/2015/R/idr successivamente aggiornata, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)";

Deliberazione 23 dicembre 2015, 656/2015/R/idr, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato";

Deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, come successivamente aggiornata, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI);

Deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr come successivamente aggiornata, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI- 3";

Determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/idr e 235/2020/R/idr”;

Determina 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/idr e 639/2021/R/idr” (ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie);

Deliberazione 476/2023/R/IDR del 17 ottobre 2023, recante ‘Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali’;

Deliberazione 17 ottobre 2023, 477/2023/R/idr, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali” completa degli allegati A e B;

**RITENUTO** che la Relazione ex art 30 del D.lgs. 201/2022 debba essere redatta ed approvata dall’Ente che ha affidato il servizio e che ha provveduto alla scelta della forma di gestione del servizio pubblico tra i tre modelli consentiti dall’ordinamento comunitario (gara, in house, società mista), e quindi dal Consiglio di Bacino Brenta;

**RICHIAMATA** l’attività svolta in contraddittorio con il gestore ETRA S.p.A. per verificare l’adempimento agli articoli della Convenzione di affidamento, necessari per svolgere apposita istruttoria in merito da parte degli Uffici dell’Ente ai fini della redazione della Relazione di cui tal richiamato art.30, c.2;

**DATO ATTO** che ai sensi dell’art.31, c.2 del D.Lgs.201/2022, nel sito ANAC, e più precisamente nella sottosezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” sono riportati nel file “Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 d.lgs 201.2022.pdf” aggiornato in data 24.10.2023 gli indicatori, le delibere e gli atti di ARERA assunti come riferimento per la valutazione del servizio ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.201/2022;

**DATO ATTO** che la Relazione (**Allegato A**) di cui al presente provvedimento riporta la ricognizione richiesta dal comma 1 dell’art.30, e contiene per sommi capi quanto segue:

Inquadramento del servizio idrico integrato

Modalità di affidamento, oneri e risultati in capo a enti affidanti

Analisi degli adempimenti previsti dalla Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato e verifica del rispetto degli obblighi indicati (ivi incluso il tasso di realizzazione degli investimenti programmati)

Modalità di regolazione da parte di ARERA

Analisi dell’andamento economico e dell’efficienza

Verifica della qualità tecnica e del servizio ai sensi delle disposizioni ARERA che tramite i propri atti ha definito una serie di indicatori con cui monitorare il servizio reso dai gestori.

**RICORDATO** che per quanto riguarda la raccolta degli indicatori definiti dalle disposizioni di ARERA, nella Relazione sono descritti e commentati i dati raccolti in base al calendario degli adempimenti annuali o biennali predisposto da ARERA per il controllo delle performance del servizio idrico integrato;

**EVIDENZIATO** come nel periodo di monitoraggio 2019-2023 in esame l’esercizio 2020 e in parte il 2021 hanno risentito degli effetti della pandemia dovuta alla diffusione del nuovo Coronavirus COVID-19; i successivi esercizi 2022 e 2023 a causa della guerra in Ucraina hanno visto aumenti straordinari dei costi di approvvigionamento energetici ponendo sfide importanti alla gestione del servizio idrico integrato;

**DATO ATTO** che ai sensi di quanto richiesto dall’art.30 del D.Lgs.201/2022 la verifica di cui alla presente Relazione dovrà essere ripetuta con cadenza annuale al fine di poter monitorare con continuità lo stato di avanzamento degli adempimenti previsti dalla Convenzione nonché dalla regolazione ARERA.

**VISTA** la Relazione ex art. 30 del d.lgs. 201/2022 predisposta dal Direttore, **Allegato A** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si recepisce la documentazione trasmessa dal gestore e si effettua la ricognizione periodica, ai sensi dell’art 30 del D. Lgs. 201/2022, della gestione del servizio idrico Integrato per l’ambito del Consiglio di Bacino;

**RICORDATO** che comunque rientrano tra le competenze dell'Assemblea gli atti relativi alla programmazione degli interventi e all'approvazione delle tariffe;

**VISTO** l'art.17 della Convenzione istitutiva dell'Ente che rimanda al D.Lgs.267/2000 per i casi non disciplinati dalla Convenzione stessa;

**RITENUTO** necessario procedere con l'approvazione della relazione predisposta dal Direttore, come riportata nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, con la quale si effettua la prima ricognizione periodica ex art. 30 del d.lgs. 201/2022 della gestione del servizio Idrico Integrato svolto da ETRA S.p.A.- in qualità di gestore unico ai sensi dell'art.172 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.;

**Tutto ciò premesso,**

#### **L'ASSEMBLEA**

**VISTI** gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della riunione;

**ACQUISITI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente Deliberazione;

**VISTO** l'esito della votazione che si riporta:

	<b>PRESENTI</b>	<b>FAVOREVOLI</b>	<b>CONTRARI</b>	<b>ASTENUTI</b>	<b>QUORUM</b>
<b>ENTI</b>	44	44	0	0	23
<b>MILLESIMI</b>	672	672	0	0	337

#### **DELIBERA**

1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di approvare per quanto indicato in premessa, la Relazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 predisposta dal Direttore, come riportata nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, con la quale si effettua la prima ricognizione periodica della gestione del servizio Idrico Integrato
3. di incaricare il Direttore a provvede agli adempimenti conseguenti ivi compresi gli obblighi di pubblicazione espressamente previsti;

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di assicurare la continuità di gestione delle strutture dell'ente.

L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.



CONSIGLIO  
DI BACINO  
BRENTA  
PER I RIFIUTI

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

## DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BACINO

SEDUTA del 15/12/2023  
N. di Reg. 15/2023

Immediatamente eseguibile

**Oggetto: RELAZIONE EX ART.30 DEL D.LGS 201/2022 SUBAMBITO TARIFFARIO EX PADOVA1.**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre alle ore 11:15 presso la Sala riunioni di "Villa Rina" Borgo Treviso – Cittadella (PD), si è riunita l'Assemblea di Bacino per deliberare come da invito prot. n. 1050/2023 del 07/12/2023, formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 10 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea di Bacino:

ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A
Asiago	11	P	Lusiana Conco	8	P	Santa Giustina in Colle	12	P
Bassano del Grappa	72	P	Marostica	24	P	Saonara	18	P
Borgoricco	15	A	Massanzago	10	P	Schiavon	5	A
Cadoneghe	27	A	Mestrino	20	P	Selvazzano Dentro	39	P
Campodarsego	26	P	Montebelluna	19	A	Solagna	3	A
Campodoro	5	P	Mussolente	13	P	Teolo	15	A
Camposampiero	20	P	Nove	8	P	Tezze sul Brenta	22	P
Campo San Martino	10	P	Noventa Padovana	20	P	Tombolo	14	P
Carmignano di Brenta	13	P	Pianezze	4	P	Torreglia	10	P
Cartigliano	6	P	Piazzola sul Brenta	19	A	Trebaseleghe	22	P
Cassola	26	P	Plombino Dese	16	P	Valbrenta	8	P
Cervarese Santa Croce	10	P	Pove del Grappa	5	A	Veggiano	8	A
Cittadella	34	P	Pozzoleone	5	A	Vigodarzere	22	P
Colceresa	10	P	Roana	7	A	Vigonza	39	P
Curtarolo	12	P	Romano d'Ezzelino	24	P	Villa del Conte	10	P
Enego	3	P	Rosà	25	A	Villafranca Padovana	18	P
Fontaniva	14	P	Rossano Veneto	14	A	Villanova di Camposampiero	10	A
Foza	1	P	Rotzo	1	A			
Galliera Veneta	12	P	Rovolon	8	A			
Gallio	4	A	Rubano	29	P			
Gaizzano Terme	7	P	Saccolongo	8	A			
Gazzo	7	A	San Giorgio delle Pertiche	17	A			
Grantorto	8	P	San Giorgio in Bosco	11	P			
Limena	14	A	San Martino di Lupari	23	P			
Loreggia	13	P	San Pietro in Gu	7	P			
			<b>PRESENTI</b>		<b>SU TOTALE</b>		<b>QUORUM</b>	
<b>ENTI</b>			46		67		35	
<b>MILLESIMI</b>			764		1.000		501	

Presiede la seduta la Dott.ssa **Antonella Argenti**, in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti".

Assume la funzione di Segretario dell'Assemblea e verbalizza la Dott.ssa **Giuseppina Cristofani**, Direttore f.f..

Scrutatori: Luca Pierobon (Sindaco comune di Cittadella); Martina Rocchio (Sindaco comune di Curtarolo); Stefano Scattolin (Sindaco comune di Massanzago).

PRESIEDE L'ASSEMBLEA DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO  
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n.05- allegati 1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO  
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI  
Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI

Pubblicata nelle forme di legge

## **L'ASSEMBLEA DI BACINO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"**

**VISTA** la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale,», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018;

**DATO ATTO** che il Consiglio di Bacino si configura come Ente di governo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3-bis, co. 1-bis, decreto legge 138/2011) e regionale (art. 3 legge regionale 52/2012);

**RICORDATO** che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;

### **RICHIAMATI:**

- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino anche "vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore; (art. 9, comma 2, punto j);

**PRESO ATTO** che l'art. 30 del D.Lgs. n. 201 del 2022, avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", stabilisce che sia svolto un monitoraggio annuale come di seguito indicato:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

**RILEVATO** che nella specifica situazione degli ambiti o bacini territoriali del servizio rifiuti urbani, gli Enti di governo esercitano la funzione di affidamento del servizio in nome e per conto dei Comuni partecipanti, ed il controllo analogo nei confronti della società affidataria può essere esercitato congiuntamente dai Comuni partecipanti in quanto titolari delle quote di controllo nella società affidataria medesima e quindi del potere di nomina dei suoi Organi Sociali;

## **RICHIAMATI:**

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

gli atti assunti da ARERA in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare:

- deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- Deliberazione n. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- Deliberazione n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- determinazione n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). La qualità tecnica contrattuale è strettamente connessa all'MTR-2 in quanto comporta costi derivanti dagli investimenti per adempiere compiutamente alle richieste dell'Autorità; detti costi sono già stati calcolati nel PEF 2022 a titolo previsionale (c.d. "CQ");
- la Deliberazione n. 389/2023/R/Rif per l'aggiornamento dei PEF 2024-2025 previsto dall'art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif;
- la Deliberazione 387/2023/R/rif per gli obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- la Deliberazione n. 385/2023/R/rif per lo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani;
- la Deliberazione 386/2023/R/rif per i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la Deliberazione n. 263/2023/E/rif per l'implementazione dell'Anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**PRESO ATTO** che con deliberazione di Assemblea n. 4 del 17.06.2021 è stato tra l'altro approvato:

- ✓ salvaguardare l'affidamento in essere ad ETRA spa relativo ai 26 Comuni del ex Bacino Padova 1 in continuità con i provvedimenti a suo tempo assunti dal Consorzio Bacino di Padova Uno;
- ✓ di dare atto che detto regime di salvaguardia sancisce la piena titolarità del trasferimento di funzioni dall'ex Consorzio Bacino di Padova Uno al Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" limitatamente a quelle attribuite agli Enti d'ambito dal Testo unico Ambiente e dalla Legge Regionale 52/11 e perimetrata al solo sub ambito territoriale costituito dai 26 comuni prima aderenti all'ex Consorzio Bacino di Padova Uno;
- ✓ di dare atto altresì che detto regime di salvaguardia decadrà, una volta che l'Ente di Governo d'Ambito avrà completato le procedure di individuazione e affidamento al nuovo soggetto Gestore su scala d'ambito;

**RICORDATO** che i 26 comuni DATO ATTO che i 26 Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Brenta che erano aderenti al preesistente "Consorzio Bacino di Padova 1" sono: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio

in Bosco, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu', Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero;

**PRESO ATTO** che con le deliberazioni di Assemblea n. 22 del 22.12.2022 è stato approvato l'affidamento di bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a ETRA S.p.A. con durata di 15 anni a decorrere da 1.01.2023 fino al 31.12.2037;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 5 del 30.03.2022 con la quale è stato determinato il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori sono tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 per la Qualità del servizio rifiuti urbani ai sensi della deliberazione ARERA 15/2022/R/rif;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 11 del 29.04.2022 con cui sono stati validati i PEF 2022-2025 aggregati per subambiti o comunali dei 67 Comuni del Bacino in esecuzione della Deliberazione ARERA n. 363/2021 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 21 del 22.12.2022 relativa all'approvazione della Carta della Qualità dei servizi per singola gestione ai sensi della deliberazione di Assemblea di Bacino n. 5 del 30.03.2022 e della deliberazione ARERA 15/2022/R/rif;

**RITENUTO** che la Relazione ex art 30 del D.lgs. 201/2022 debba essere redatta ed approvata dall'Ente che affida il servizio e provvede alla scelta della forma di gestione del servizio pubblico tra i tre modelli consentiti dall'ordinamento comunitario (gara, in house, società mista), per l'anno 2022 e quindi dal Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti per i soli comuni del subambito tariffario ex Padova 1 di cui il Consiglio di Bacino ha assunto la titolarità in forza del subentro al preesistente Consorzio Padova 1;

**RICHIAMATA** la richiesta di documentazione ed integrazione di quanto già agli atti del Consiglio di Bacino al gestore ETRA S.p.A. del 12 settembre 2023, prot. 878/2023, per la trasmissione di ulteriore documentazione per la redazione della Relazione di cui trattasi;

**VISTA** la Relazione ex art. 30 del d.lgs. 201/2022 predisposta dal Direttore, allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si recepisce la documentazione trasmessa dal gestore e si effettua la ricognizione periodica, ai sensi dell'art 30 del D. Lgs. 201/2022, della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 nel subambito tariffario ex Padova1.

Tutto ciò premesso,

**L'ASSEMBLEA DI BACINO**

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore f.f.;

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della seduta redatto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della Convenzione;

VISTO l'esito della votazione che si riporta:

	<b>PRESENTI</b>	<b>FAVOREVOLI</b>	<b>CONTRARI</b>	<b>ASTENUTI</b>	<b>QUORUM</b>
<b>ENTI</b>	46	46	0	0	24
			0	0	
<b>MILLESIMI</b>	764	764	0	0	383

## **DELIBERA**

1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di approvare la Relazione ex art 30 del D.lgs. 201/2022 per l'anno 2022 per il solo subambito di affidamento ex Padova1;
3. di incaricare il Direttore a provvede agli adempimenti conseguenti ivi compresi gli obblighi di pubblicazione espressamente previsti.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO**

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

*con firma digitale*

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 12/12/2023

**IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO**

**DOTT. SSA GIUSEPPINA CRISTOFANI**

(firma digitale)

---

Colui che presiede l'Assemblea propone di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, a motivo dell'urgenza di provvedere. L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

	<b>PRESENTI</b>	<b>FAVOREVOLI</b>	<b>CONTRARI</b>	<b>ASTENUTI</b>	<b>QUORUM</b>
<b>ENTI</b>	46	46	0	0	24
			0	0	
<b>MILLESIMI</b>	764	764	0	0	383



## **SUBAMBITO ALTA PADOVANA - EX BACINO PADOVA 1**

**Comuni di Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo Padovano, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero**

**Relazione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022  
relativa all'anno 2022**

## **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

In data 31.12.2022 è entrato in vigore il D.lgs. 201/2022 (pubblicato sulla G.U. del 30.12.2022, n. 304) avente ad oggetto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Ai sensi dell'Art. 30 del predetto decreto legislativo è previsto un monitoraggio annuale come di seguito indicato:

“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

1. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

### **INQUADRAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con

particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Ai fine della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, la presente Relazione definisce il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che ha regolato il rapporto fra gestore ed ex Consorzio Bacino di Padova 1 e al passaggio di titolarità al Consiglio Brenta per I Rifiuti con delibera di Assemblea del Consiglio Brenta per I Rifiuti n. 4 del 17/06/2021 "Salvaguardia dell'affidamento del servizio in essere in esito all'avvenuto subentro al Consorzio Bacino PD1" che ha stabilito:

*1. di salvaguardare l'affidamento in essere ad ETRA spa relativo ai 26 Comuni del ex Consorzio Bacino Padova 1 in continuità con i provvedimenti a suo tempo assunti dal Consorzio Bacino di Padova Uno;*

*2. di dare atto che detto regime di salvaguardia sancisce la piena titolarità del trasferimento di funzioni dall'ex Consorzio Bacino di Padova Uno al Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" limitatamente a quelle attribuite agli Enti d'ambito dal Testo unico Ambiente e dalla Legge Regionale 52/11 e perimetrata al solo sub ambito territoriale costituito dai 26 comuni prima aderenti all'ex Consorzio Bacino di Padova Uno;*

*3. di dare atto altresì che detto regime di salvaguardia decadrà, una volta che l'Ente di Governo d'Ambito avrà completato le procedure di individuazione e affidamento al nuovo soggetto Gestore su scala d'ambito;*

I 26 Comuni appartenenti all'attuale Ambito Territoriale Ottimale Brenta erano aderenti al preesistente "Consorzio Bacino di Padova 1" e precisamente: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio in Bosco, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu', Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

Si richiama l'art. 5 "Disposizioni transitorie" della legge regionale Veneto 31.12.2012, n. 52, il quale, ai commi 5 e seguenti, dispone:

- comma 5. I consigli di bacino di cui all'articolo 3, una volta istituiti, verificano il piano di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3, ed approvano il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fine del conseguimento del pareggio di bilancio.

Con Delibera di Assemblea del Consiglio Brenta per I Rifiuti n. 14 del 22/12/2020 è stato avviato il processo di liquidazione del Consorzio Bacino di Padova 1 ai sensi dell'art. 5 della L.R.52/2012 mediante approvazione del piano di ricognizione e liquidazione della situazione Patrimoniale ed economica elaborato dal commissario liquidatore.

Rilevato che in esito della Delibera di Assemblea Consiglio Brenta per I Rifiuti n. 14 del 22/12/2020, il Consiglio di Bacino Brenta dal 01/01/2021 è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, tra cui si annoverano gli affidamenti sopracitati.

Il Consiglio Brenta per I Rifiuti ha ritenuto coerente salvaguardare questi affidamenti nelle more dei nuovi provvedimenti che il Consiglio stesso avrebbe adottato su scala d'ambito dopo avere individuato la forma di affidamento e provveduto alla individuazione del soggetto Gestore affidatario,

Tale regime di salvaguardia sancisce la piena titolarità del trasferimento di funzioni dall'ex Consorzio Bacino di Padova Uno al Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" limitatamente a quelle attribuite agli Enti d'ambito dal Testo unico Ambiente e dalla Legge Regionale 52/11 e perimetrata al solo sub ambito territoriale costituito dai 26 comuni prima aderenti all'ex Bacino Padova 1;

Il regime di salvaguardia è decaduto, con il completamento delle procedure di individuazione e affidamento al nuovo soggetto Gestore su scala d'ambito.

Il Consiglio Brenta per I Rifiuti ha approvato con delibera di Assemblea n. 22 del 22.12.2022 l'"Affidamento di bacino del "Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 202 del dlgs.152/2006) con approvazione della Relazione ex art.34 c.20 Decreto Legge n.172/2012 ed approvazione dello schema di contratto di servizio" ad ETRA spa dal 01.01.2023 per tutti i 67 comuni, inclusi i 26 comuni dell'ex Consorzio di Bacino Padova1.

## NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio pubblico locale è consistito nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani con servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, inclusa la gestione dei centri di raccolta, lo spazzamento stradale e il trattamento o smaltimento finale

Nella tabella 1 seguente si riportano i dati di produzione rifiuti e i risultati di raccolta differenziata e produzione di rifiuto secco residuo relative all'anno 2022, confrontati anche con i valori raggiunti dal Consiglio di Bacino Brenta che mostrano un'elevata percentuale di raccolta differenziata e una ridotta produzione di rifiuto residuo a smaltimento come auspicato dalla Programmazione d'Ambito e dalla Pianificazione della Regione Veneto.

Per quanto riguarda gli aspetti economici I Comuni del ex Consorzio Padova 1 coincidono con il Subambito tariffario ex Bacino Padova 1 di cui al Piano Economico Finanziario MTR Arera PEF 2022-2025 approvato con delibera di Assemblea del Consiglio Brenta per I Rifiuti n.11 del 29/04/2022.

Tabella 1 - Produzione di Rifiuti Urbani nel subambito ex Padova 1 del Consiglio Brenta - Anno 2022

Comune	Abitanti	RD	RESIDUO	RIFIUTO TOTALE	% RD	UTENZE COMP. DOM.	RD	RUR RESIDUO	RIFIUTO TOTALE
	n.	Kg	Kg	Kg	%	n.	Kg/ab	Kg/ab	Kg/ab
1 Borgoricco	9.007	2.461.571	833.398	3.294.969	76,7	1.139	273	93	366
2 Campo San Martino	5.604	1.608.769	562.941	2.171.710	76,4	879	287	100	388
3 Campodarsego	15.144	4.430.757	1.322.640	5.753.397	78,0	1.054	293	87	380
4 Camposampiero	11.919	3.899.583	1.639.159	5.538.742	72,3	1.506	327	138	465
5 Carmignano di Brenta	7.402	1.862.257	649.920	2.512.177	76,1	804	252	88	339
6 Cittadella	20.092	7.343.196	2.464.669	9.807.865	76,2	1.367	365	123	488
7 Curtarolo	7.166	2.016.740	556.084	2.572.824	80,1	877	281	78	359
8 Fontaniva	8.078	2.072.852	815.949	2.888.801	74,1	1.065	257	101	358
9 Galliera Veneta	7.095	2.317.648	706.541	3.024.189	77,7	589	327	100	426
10 Gazzo	4.305	1.074.218	299.530	1.373.748	79,7	428	250	70	319
11 Grantorto	4.529	1.263.072	318.930	1.582.002	81,5	578	279	70	349
12 Loreggia	7.673	2.099.730	560.336	2.660.066	80,7	1.003	274	73	347
13 Massanzago	6.045	1.457.149	502.147	1.959.296	76,6	751	241	83	324
14 Piazzola sul Brenta	11.017	2.949.235	1.026.964	3.976.199	76,3	1.480	268	93	361
15 Piombino Dese	9.379	2.690.555	756.824	3.447.379	80,3	1.641	287	81	368
16 San Giorgio delle Pertiche	10.117	2.539.387	918.411	3.457.798	75,4	1.141	251	91	342
17 San Giorgio in Bosco	6.382	1.415.240	511.700	1.926.940	76,6	1.055	222	80	302
18 San Martino di Lupari	13.257	4.058.357	1.005.066	5.063.423	81,1	974	306	76	382
19 San Pietro in Gu	4.208	1.241.600	536.140	1.777.740	72,2	624	295	127	422
20 Santa Giustina in Colle	7.134	1.551.227	466.704	2.017.931	80,3	1.385	217	65	283
21 Tombolo	8.195	2.281.468	572.260	2.853.728	80,7	415	278	70	348
22 Trebaseleghe	13.023	3.529.578	1.038.041	4.567.619	79,2	1.684	271	80	351
23 Vigodarzere	13.216	3.605.341	851.142	4.456.483	81,8	839	273	64	337
24 Vigonza	23.062	7.566.323	2.249.611	9.815.934	77,9	1.376	328	98	426
25 Villa del Conte	5.590	1.163.729	431.027	1.594.756	76,6	992	208	77	285
26 Villanova di Camposampiero	6.208	1.405.887	434.299	1.840.186	78,2	595	226	70	296
<b>Totale sub ambito ex Padova 1</b>	<b>244.847</b>	<b>69.905.469</b>	<b>22.030.433</b>	<b>91.935.902</b>		<b>26.241</b>	<b>286</b>	<b>90</b>	<b>375</b>
<b>CONSIGLIO BRENTA</b>	<b>588.959</b>	<b>180.605.036</b>	<b>55.881.002</b>	<b>236.486.038</b>	<b>77,6</b>	<b>48.437</b>	<b>307</b>	<b>95</b>	<b>402</b>

### CONTRATTO DI SERVIZIO

Come anticipato nella parte di contestualizzazione il Consorzio di Bacino Padova 1 ha svolto per il territorio di competenza, in via transitoria le funzioni individuate dalla Legge regionale n. 52/2012 sopracitata fino al 31/12/2020 e tutti i comuni partecipanti hanno affidato unitariamente la gestione del Servizio integrato dei rifiuti in house a ETRA spa.

Si richiamano di seguito i seguenti provvedimenti del Consorzio di Bacino Padova 1 attinenti il Contratto di Servizio:

- Delibera Assemblea del Consorzio n° 7 del 04 dicembre 2007 con l'attribuzione all'Ente di Bacino delle funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani e approvazione del regolamento di gestione; nonché l'individuazione in Etra S.p.A. del gestore del ciclo integrato dei rifiuti, approvazione dello schema di contratto di servizio e delega al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe;

- Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani sottoscritto con Etra S.p.A. in data 8 febbraio 2008, della durata di 15 anni a decorrere dall'1 gennaio 2008, e successivo contratto del 10 giugno 2015 che conferma Etra S.p.A. come Soggetto Gestore "in house providing" di tutti i servizi di pubblica utilità relativi alla gestione dei rifiuti urbani fino al 31 dicembre 2033, compresi i servizi affini quali i servizi pubblici integrati di asporto dei rifiuti speciali anche pericolosi e i servizi complementari/accessori;

- Delibera Assemblea del Consorzio Padova 1 n° 4 del 29 giugno 2007 e successiva convenzione sottoscritta con Etra S.p.A. in data 23 dicembre 2008 di riconoscimento dei seguenti impianti d'ambito: Centro biotratamenti di Camposampiero, Impianto di compostaggio di Vigonza, Impianti di selezione di Campodarsego e S. Giorgio delle Pertiche;

- Affidamento ad Etra S.p.A. della gestione della discarica pubblica per rifiuti solidi urbani, situata in località S. Andrea di Campodarsego, giusto contratto in data 20 marzo 2009 ed atto integrativo in data 14 giugno 2010. Le opere sono state completate e collaudate con Verbale della Regione Veneto datato 14 ottobre 2019 e i collaudatori Ing. Sandro Boatto e Dr.ssa Maria Antonietta Greco hanno emesso la Relazione Acclarante in data 08 novembre 2019;

- Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 18 del 23 settembre 2011 di presa d'atto della delibera del Comune di Campodarsego che "trasferisce le competenze della discarica e il contributo per la messa in sicurezza al Consorzio Bacino di Padova Uno";

Il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani sottoscritto con Etra S.p.A. in data 8 febbraio 2008, della durata di 15 anni a decorrere dall'1 gennaio 2008, e successivo contratto del 10 giugno 2015 che conferma Etra S.p.A. come Soggetto Gestore "in house providing" di tutti i servizi di pubblica utilità relativi alla gestione dei rifiuti urbani fino al 31 dicembre 2033, compresi i servizi affini quali i servizi pubblici integrati di asporto dei rifiuti speciali anche pericolosi e i servizi complementari/accessori

#### SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il modello in house providing, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e della giurisprudenza ormai consolidata, richiede che sulla società alla quale viene affidato il servizio, gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, e che detta società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti controllanti. Fin dalla prima definizione di

affidamento in house data, a livello giurisprudenziale, dalla sentenza C.G.C.E. 18.11.1998, causa C-107/98 – Teckal, si è stabilito che l'affidamento diretto dei servizi senza necessità di previo esperimento di gara può ricorrere in presenza dei seguenti presupposti:

- l'ente affidante esercita sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- il soggetto affidatario svolge la parte prevalente della propria attività in favore dell'ente affidante.

Il requisito del "controllo analogo", delle cui modalità d'esercizio si tratta, secondo la giurisprudenza comunitaria e quella interna attribuisce al rapporto tra enti conferenti e società affidataria il carattere della strumentalità proprio della delegazione interorganica. Gli enti affidanti svolgono sulla società affidataria un controllo, per l'appunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da consentire loro di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti della società e da evitare che quest'ultima acquisisca una "vocazione commerciale", esclusiva di ogni forma di controllo da parte degli enti affidanti (esercizio di poteri ispettivi diretti e concreti, di definizione di politiche e delle strategie aziendali, controllo sul bilancio, sulla qualità dell'amministrazione).

Ciò detto occorre inoltre rilevare che il controllo analogo sulla società ETRA S.p.A. in relazione all'affidamento dei Servizi pubblici locali, è incardinato sull'art. 4 dello Statuto societario e da ulteriori e diverse forme organizzative degli enti locali soci che sono:

- 1) attraverso le forme di cooperazione intercomunale previste dalla legislazione statale e regionale in relazione all'organizzazione e gestione di determinati servizi pubblici locali (Conferenza di Servizi);
- 2) attraverso il Consiglio di Sorveglianza.

La Conferenza di Servizi costituisce una forma di cooperazione, di carattere permanente, costituita da tutti gli enti locali Soci di ETRA S.p.A.

La Conferenza di servizi svolge il controllo sulle scelte strategiche della Società, sulla gestione della stessa, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi di governo, sui bilanci, nonché sulla documentazione che ritenga necessario verificare. Esercita pertanto, su ogni e qualsiasi servizio eseguito da ETRA (ad esempio il servizio rifiuti) una funzione di controllo ulteriore e rafforzativo.

La funzione di vigilanza della Conferenza di servizi è strategica, al punto da essere stata fortemente voluta dagli stessi enti locali riuniti nell'assemblea dell' A.T.O. in data 30.10.2007: in tale adunanza, infatti, l'Assemblea dell'A.T.O. ha approvato la versione dello Statuto, attualmente vigente, attributiva di un ruolo primario (propulsivo, di controllo e inibitivo dell'attività del Gestore ETRA) a tale forma di cooperazione, a garanzia dell'effettivo controllo degli enti locali affidanti anche sui servizi "diversi" dall'idrico integrato (in primis, sul servizio rifiuti).

Alla Conferenza di Servizi ETRA S.p.A. deve obbligatoriamente trasmettere:

- il bilancio;
- il piano industriale;
- gli altri documenti programmatici.

Tali documenti non possono essere approvati se non dopo l'esame e l'approvazione preventiva della forma di cooperazione. Inoltre, la Conferenza di servizi può verificare ... (omissis) "lo stato d'attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci, dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, di breve e lungo periodo della Società, chiedendo anche i documenti e le informazioni ritenuti necessari, nonché l'audizione del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza" (art. 4, 6° comma, dello Statuto).

Ai fini del controllo consta rilevare che la Conferenza di servizi ha un ruolo predominante nella nomina degli organi di governo della Società. Infatti, la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza (organo "interno" d'esercizio del controllo analogo) da parte dell'Assemblea, è subordinata alla previa designazione da parte della citata forma di collaborazione.

A ulteriore conferma di quanto sopra esposto si evidenzia infine che ETRA spa ha ottemperato agli obblighi di pubblicità della propria soggezione alla Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 2497 bis C.c. e dell'art. 8, 4° comma dello Statuto societario: "... (omissis) in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto, la Società è soggetta agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497 bis del Codice civile". ETRA infatti ha comunicato nell'apposita sezione del Registro delle imprese la propria soggezione all'attività di coordinamento e direzione della Conferenza di Servizi, inserendo anche negli atti e nella corrispondenza la dicitura: "società soggetta alla direzione e coordinamento dei Comuni soci ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. (Conferenza di Servizi)".

Nella scelta del sistema dualistico, si sono conciliati istituti del diritto societario con quelli del diritto amministrativo, al fine di consolidare il controllo analogo anche sul governo di ETRA: infatti il dualismo tra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza, con la presenza dei rappresentanti degli enti locali all'interno di quest'ultimo, consente una vigilanza continua da parte degli enti stessi, nonché la possibilità d'intervento diretto sulla gestione della Società.

I "soggetti" del controllo (Conferenza di Servizi e Consiglio di sorveglianza) sono stati introdotti al fine di rafforzare il controllo su ETRA che è una multiutility con capitale pubblico.

## **QUALIFICAZIONE del SOGGETTO AFFIDATARIO**

Il soggetto affidatario della gestione per l'anno 2022 era ETRA spa - Energia Territorio Risorse Ambientali è una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una società soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza dei Servizi), che svolge una serie di servizi di rilevanza pubblica.

Su tale società in vista dell'affidamento in house providing su scala d'ambito nell'autunno 2022 è stata commissionata alla società Agenia una valutazione della società per verificare, in via preliminare all'affidamento del servizio, i profili di redditività, produttività, solidità e liquidità dell'azienda per una valutazione complessiva della Società che sarà titolare dell'affidamento. La valutazione si è basata sui dati storici, comprensivi pertanto non solo della Business Unit Ambiente ma di tutta l'azienda nel suo complesso.

ETRA si occupa infatti, oltre che dei servizi ambientali, anche del Servizio Idrico Integrato per i 68 Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale Brenta e di altri servizi alle imprese. Appare necessario, pertanto, valutare, ai fini della concessione di un affidamento pluriennale, sia i profili di economicità ed equilibrio finanziario e patrimoniale del ramo d'azienda oggetto dell'affidamento, sia quello più complessivo della S.p.A. che risulterà affidataria.

Si riportano di seguito i settori di attività di ETRA e le relative quote di fatturato:

<b>FATTURATO per BU (€/1.000)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 BDG</b>
SII Idrico	76.461	76.319	80.607	80.422
AMB Ambiente	72.247	73.865	78.721	79.377
AS Altri Servizi	2.311	4.157	2.213	2.239

<b>FATTURATO % per BU</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 BDG</b>
SII Idrico	51%	49%	50%	50%
AMB Ambiente	48%	48%	49%	49%
AS Altri Servizi	2%	3%	1%	1%

### **1.1. Indici di bilancio**

#### Indici di redditività

L'analisi di redditività è stata svolta calcolando gli indici ROE (Return on Equity), ROI (Return on Investments), ROS (Return on Sales), l'EBITDA MARGIN.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

<b>indici di redditività</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>ROE</i>		0,9%	2,4%	4,9%	3,7%
<i>ROI</i>		0,8%	1,6%	2,4%	2,3%
<i>ROS</i>	3,7%	1,9%	4,3%	6,7%	6,9%
<i>EBITDA MARGIN</i>	19,1%	18,3%	19,2%	21,1%	20,5%

Gli indici di redditività si presentano tutti positivi. In particolare l'EBITDA MARGIN fa rilevare una costanza delle prestazioni a livello elevato e si mostra in crescita nel periodo di analisi; la crescita è ancor più sostenuta se si analizza l'andamento del ROS, il quale tiene in considerazione anche gli ammortamenti e gli accantonamenti sviluppati nei dati economici. Infatti, a fronte di una crescita dei ricavi nel periodo di analisi (CAGR +1,3%) si assiste a una riduzione di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (CAGR - 1,9%) che lasciano quindi spazio per la realizzazione di nuovi investimenti.

Per quanto riguarda l'andamento dell'indice di ritorno sull'investimento ROI, la misura ottimale dipende anche dal livello corrente dei tassi di interesse; l'indice non risulta particolarmente elevato ma appare allineato con il costo del capitale di debito dell'azienda, e nell'ultimo biennio superiore al *Return On Debt*, dimostrando la possibilità per la Società di potersi proficuamente finanziare per i nuovi investimenti anche attraverso l'utilizzo di capitale di terzi.

Il ROE non si attesta su valori particolarmente elevati ma si ritiene comunque regolare per un'azienda di servizio pubblico a proprietà interamente pubblica.

#### Indici di produttività

L'analisi di produttività è stata svolta calcolando gli indici relativi ai RICAVI PRO-CAPITE, il VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE, nonché il COSTO DEL LAVORO PER ADDETTO.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

indici di produttività	2018	2019	2020	2021
Ricavi pro-capite	178,4	163,4	168,9	167,6
Valore aggiunto pro-capite	80,5	79,3	83,9	83,2
Costo del lavoro per addetto	47,8	47,9	48,3	48,9

L'analisi degli indici di produttività non mostra particolari segni di criticità ed è caratterizzato da una sostanziale costanza di risultati.

Anche l'incremento del costo del lavoro pro-capite appare decisamente contenuto (CAGR + 0,8%).

#### Indici di liquidità e di circolante

L'analisi di liquidità e di circolante è stata svolta calcolando gli indici di LIQUIDITA' IMMEDIATA, i GIORNI MEDI DI INCASSO e i GIORNI MEDI DI PAGAMENTO.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

<b>indici di circolante</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>Liquidità immediata</i>	1,1	1,3	1,3	0,9	0,8
<i>Giorni medi di incasso</i>	175	165	179	188	224
<i>Giorni medi di pagamento</i>	140	114	99	197	164

L'indice di LIQUIDITA' IMMEDIATA risulta in diminuzione nel quinquennio per l'aumento delle passività correnti. Ciononostante si sottolinea, come evidenziato nel bilancio di esercizio della Società, che è stato finalizzato a febbraio 2022 un finanziamento a lungo termine che ha notevolmente incrementato l'indice di liquidità ad un livello ampiamente superiore all'unità consentendo di ottenere una PFN quasi integralmente costituita da debito a medio-lungo termine e prevalentemente a tasso fisso.

Gli indici dei GIORNI MEDI DI INCASSO e DI PAGAMENTO rappresentano i giorni medi in cui si svolge il ciclo operativo aziendale, dall'approvvigionamento delle materie prime fino alla vendita dei prodotti finiti. Tali valori vanno confrontati con i risultati medi del settore di riferimento, nonché con le dilazioni mediamente applicate con clienti e fornitori. Nell'ultimo periodo di analisi è abbastanza evidente l'allungamento delle dilazioni medie nei confronti dei clienti, con pagamenti medi che salgono fino a 224 giorni, tuttavia il ciclo operativo considerato nel suo insieme si mantiene intorno ai 60 giorni determinando un ammontare di capitale circolante appropriato rispetto ai ricavi aziendali.

La situazione descritta dagli indici di liquidità e di circolante non evidenzia particolari elementi di criticità, soprattutto alla luce del nuovo finanziamento stipulato.

#### Indici di solidità

L'analisi di solidità è stata svolta calcolando l'indice PN / ATTIVO e l'INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

<b>Indici di solidità</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>PN / Attivo</i>	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8
<i>Indice copertura immobilizzazioni</i>	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0

Gli indici di solidità esprimono la misura della capacità potenziale dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari di lungo termine, ponderando il peso dell'indebitamento verso terzi rispetto al capitale proprio. L'indice PN / ATTIVO, che rappresenta il livello di capitalizzazione aziendale o margine di struttura primario, è superiore al livello base di 0,25, risultando pertanto pienamente soddisfacente, così come

l'indice di COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI, il quale evidenzia un parco cespiti completamente coperto dal capitale proprio.

La particolare capitalizzazione aziendale deriva anche dall'operazione di incorporazione delle società patrimoniali del gruppo avvenuta nel corso del 2016.

#### Indici di sostenibilità del debito

L'analisi di sostenibilità del debito è stata svolta calcolando gli indici di LEVERAGE, PFN / RICAVI e PFN / EBITDA.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

Indici di sostenibilità del debito	2017	2018	2019	2020	2021
Leverage	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4
PFN / ricavi		33%	33%	32%	47%
PFN / EBITDA		1,8	1,7	1,5	2,3

Il LEVERAGE, calcolato come rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta e il Patrimonio Netto, mostra valori ampiamente entro la norma permettendo di garantire la regolare restituzione dell'indebitamento finanziario nelle tempistiche concordate.

Gli indicatori che rapportano la PFN media ai RICAVI e all'EBITDA, dopo un periodo relativamente lungo di risultati costanti e da considerarsi soddisfacenti, nel corso del 2021 crescono per effetto dell'incremento della PFN non controbilanciato da un pari incremento dell'EBITDA. Infatti, a fronte di un EBITDA sostanzialmente costante (CAGR +3%), la PFN del 2021 raddoppia rispetto agli anni precedenti. Le motivazioni legate alla crescita della PFN sono in parte di natura strutturale e in parte legate all'attuale congiuntura pandemica: una parte di incremento (c.ca 20 Mln) è stata determinata dall'ammontare di investimenti effettuati da ETRA nel corso dell'anno, mentre un'altra parte di incremento (c.ca 15 Mln) è stata causata dal complesso iter di definizione delle misure di tutela a fronte dell'emergenza Covid-19 che ha determinato la riduzione degli incassi delle utenze del servizio ambientale per il rinvio, rispetto alle regolari tempistiche, della fatturazione massiva agli utenti.

## **ANDAMENTO ECONOMICO**

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR-2, approvato con deliberazione 363/2021/R/rif) prevede che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione.

Il gestore deve tramettere tutta la documentazione all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L'Ente territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario.

L'Ente territorialmente competente è il Consiglio di bacino "Brenta per i rifiuti", costituito e operativo. Il Consiglio di bacino con la presente Relazione intende assumere definitivamente le funzioni di "Ente territorialmente competente" (ETC) prevista dalla Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, approvando le scelte sui parametri e i coefficienti previsti per la determinazione del PEF 2022-2025 dal MTR-2.

Gli uffici del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" hanno verificato la coerenza della documentazione proposta dal gestore ETRA spa e la rispondenza con i criteri dettati dal MTR-2. La validazione dei dati si è basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro dei cespiti, i bilanci di esercizio e le fonti contabili ufficiali, comprese eventuali fatture specificamente imputabili ai singoli Comuni.

La verifica è stata condotta in modo congiunto anche per gli altri ambiti e Comuni serviti dal gestore. Si è verificato che i *driver* scelti per i "costi comuni" fossero coerenti con quelli scelti per gli altri servizi regolati e già passati al vaglio di ARERA. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i *driver* di ribaltamento dei costi attinenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani tra i vari ambiti/Comuni che ne usufruiscono.

Pur nelle difficoltà determinate dall'implementazione di questo metodo di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della nuova normativa, il Consiglio di bacino "Brenta per i rifiuti" ha verificato che **i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali e che la loro elaborazione risponde ai criteri dettati dal MTR-2.**

In considerazione di quanto previsto dagli articoli 8.4 e 8.6 del MTR-2, i costi dichiarati dal gestore in CTS relativi all'attività di trattamento dei rifiuti urbani presso impianti di incenerimento con recupero energetico (impianto Hestambiente di Padova e impianto AVA di Schio) sono stati spostati alla voce CTR.

Il valore totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma Ta$ ) per ognuno dei quattro anni e il valore del totale delle entrate tariffarie massime ( $\Sigma Tmax a$ ) applicabili nel rispetto del limite di crescita risultanti dal *Tool* di calcolo predisposto dall'Autorità (Allegato 1 della Determina n. 2/DRIF/2021) sono riportati nella seguente tabella.

	2022	2023	2024	2025
Limite alla crescita delle entrate tariffarie	1,84%	1,60%	1,60%	1,60%
Crescita effettiva PEF	0,03%	-0,08%	1,91%	5,20%
$\Sigma Ta$	26.454.681	26.434.519	26.939.209	27.620.350
$\Sigma Tmax$	26.454.681	26.434.519	26.857.471	27.287.191
Delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	-	-	81.738	333.159

Il PEF 2022-2025 dell'ambito tariffario "ex Padova 1", calcolato in base alle regole del MTR-2 e alla scelta dei parametri indicati in questa Relazione, rimane inferiore al limite di crescita per gli anni 2022 e 2023, mentre supera il limite per gli anni successivi.

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie il MTR-2 prevede di prendere in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche e operative al perimetro gestionale. La determinazione dei singoli coefficienti è illustrata nei seguenti paragrafi.

Si evidenzia che il gestore ETRA ha inserito nel PEF, soprattutto nelle ultime annualità, gli investimenti previsti dal Piano stralcio approvato dal Consiglio di bacino "Brenta per i rifiuti" e sui quali sono state presentate le domande di finanziamento previste dal PNRR. Al momento tali investimenti sono stati inseriti al lordo di eventuali contributi pubblici, ma in sede di aggiornamento biennale e di eventuale revisione infra periodo, quando si saprà se le domande di finanziamento sono state accolte e l'ammontare dei finanziamenti concessi, si potranno rettificare i costi di capitale attualmente previsti imputando i valori al netto dei contributi.

Piano Finanziario 2022-2025 Ambito ex Padova 1

	2022			2023			2024			2025		
	Costo per gestione Annuale (Mio Euro)	Costo per abitante (Euro/anno)	Costo per litro (Euro/litro)	Costo per gestione Annuale (Mio Euro)	Costo per abitante (Euro/anno)	Costo per litro (Euro/litro)	Costo per gestione Annuale (Mio Euro)	Costo per abitante (Euro/anno)	Costo per litro (Euro/litro)	Costo per gestione Annuale (Mio Euro)	Costo per abitante (Euro/anno)	Costo per litro (Euro/litro)
Costo di gestione ordinaria (Mio Euro)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Costo di gestione straordinaria (Mio Euro)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Totale Costo di Gestione (Mio Euro)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>									
Costo di gestione ordinaria (Euro/abitante)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Costo di gestione straordinaria (Euro/abitante)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Totale Costo di Gestione (Euro/abitante)</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>									

ARERA con Deliberazione n. 595/2023/R/rif "Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-2025, proposta dal Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti" per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni del sub ambito ex Padova1" ha approvato il piano finanziario quadriennale del subambito ex PD1 che il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti aveva validato con delibera di Assemblea n. 11 del 29/04/2022.

**QUALITÀ DEL SERVIZIO**

Come già indicato nella parte introduttiva, nel 2022 ETRA S.p.A. gestiva il servizio rifiuti nei 26 Comuni padovani dell'ex Consorzio Padova 1.

La gestione dei rifiuti comprende trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, il controllo di queste operazioni, la conduzione ottimale degli impianti e la loro continua evoluzione nonché la gestione della discarica dopo la chiusura (gestione post mortem).

Per far fronte a tali compiti, il gestore si è progressivamente dotato di schemi organizzativi e industriali moderni, disponendo di propri impianti per la preparazione al riutilizzo/trattamento e avvio al riciclo dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate.

Nel corso del 2022 sono stati avviati a recupero la quasi totalità dei rifiuti urbani raccolti, privilegiando il recupero di materia rispetto a quello energetico e allo smaltimento in discarica, negli impianti finali che la Regione Veneto ha indicato nella pianificazione dei flussi

In relazione alla qualità del servizio Arera con la delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (cosiddetto TQRIF). Il TQRIF prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per gli schemi regolatori individuati in relazione all'effettivo livello qualitativo di partenza garantito agli utenti.

Il Consiglio di Bacino Brenta Rifiuti con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 5 del 30.03.2022 ha determinato il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che deve essere rispettato dai gestori: ETRA S.p.A., SESA Società Estense Servizi Ambientali spa, SAVI servizi, Acegas Aps Amga spa e dai Comuni di Marostica, Colceresa, Pianezze, Noventa Padovana e Saccolongo nonché i Comuni di Gallio, Foza, Lusiana-Conco, Roana, Rossano Veneto e Rotzo individuato con riferimento agli schemi definito all'art 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) allegato alla deliberazione n.15/22.

In particolare ha previsto lo schema II - livello qualitativo intermedio per i tutti i restanti Comuni in regime tariffario a corrispettivo e con gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade la ditta ETRA spa.

Tali disposizioni hanno avuto ricadute organizzative importanti sul servizio reso dal gestore ETRA spa chiamato ad individuare le specifiche e conseguenti esigenze di spesa corrente e di investimento, che hanno trovato espressione nell'ambito dell'attività di programmazione pluriennale e definizione dei Pef 2022-2025 sotto forma di "oneri aggiuntivi che il gestore si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità" introdotti dall'Autorità.

In ossequio a quanto stabilito all'art 5 del TQRIF, con la Delibera di Assemblea di Bacino Brenta per i Rifiuti n. 21 del 22 dicembre 2022 è stata approvata la CARTA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, per singola gestione entrata in vigore in data 01.01.2023.

La rendicontazione in ordine ai livelli di qualità tecnica e contrattuale stabiliti nelle Carta qualità del Servizio saranno oggetto di specifica rendicontazione nella relazione del 2024 relativa all'anno 2023 che comprenderà anche quanto stabilito all'art 58 co.1 e 2 del TQRIF che si riporta:

58.1 "Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per

tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all'anno precedente registrati ai sensi dell'Articolo 56.

58.2 Per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell'Appendice I."

Ai fini della regolamentazione del servizio è necessario considerare anche quanto è stato svolto di concerto con i Comuni ed il gestore ETRA spa, per addivenire ad un Regolamento di gestione dei rifiuti urbani. Esso comprende gli obblighi e i doveri degli utenti, nonché le competenze e i doveri del Consiglio di Bacino, dei Comune e del Gestore.

A tal proposito si dà atto che con la deliberazione dell'Assemblea di Bacino Brenta per i Rifiuti n.5 del 17/06/2021 è stato approvato il regolamento contenente, tra l'altro, la disciplina dell'autonomo avvio a recupero dei rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche e la disciplina della tariffa avente natura corrispettiva per il subambito tariffario ex Padova 1 (che comprende i comuni di: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio in Bosco, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu', Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero).

Infine con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 13 del 29/04/22 è stato approvato il **REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI" UNITARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A CORRISPETTIVO** per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Brenta Rifiuti, inclusi i comuni dell'ex bacino Padova 1.

## **OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Gli obblighi contrattuali si sono instaurati con la sottoscrizione del Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani sottoscritto con Etra S.p.A. in data 8 febbraio 2008 e successivo aggiornamento del 10 giugno 2015 che conferma Etra S.p.A. come Soggetto Gestore "in house providing" di tutti i servizi di pubblica utilità relativi alla gestione dei rifiuti urbani fino al 31 dicembre 2033, compresi i servizi affini quali i servizi pubblici integrati di asporto dei rifiuti speciali anche pericolosi e i servizi complementari/accessori.

Si riassumono i principali obblighi in capo al Gestore affidatario:

- gestire il servizio di asporto rifiuti e tariffazione nel suo complesso compresa la riscossione coattiva e volontaria sia sotto il profilo amministrativo-contabile che tecnico-operativo secondo quanto riportato negli Allegati A e B;
- mantenere funzionanti e/o eventualmente sostituire gli impianti e le attrezzature aziendali affinché gli stessi siano idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati tecnologicamente per garantire il regolare svolgimento del servizio;
- espletare tutte le procedure per l'erogazione dei servizi, così come stabilito dalla normativa;
- stipulare i contratti con i soggetti incaricati comprese le convenzioni con i Consorzi di Filiera;
- ricevere e recepire le segnalazioni del Consorzio, dei Comuni e degli utenti nel rispetto del contratto di servizio e della carta dei servizi vigente;
- effettuare un continuo monitoraggio del servizio al fine di proporre eventuali modifiche o attivazioni di nuovi servizi in relazione alle esigenze dell'utenza;
- redigere e trasmettere al Consorzio ed ai Comuni, per l'approvazione, lo schema di Piano Finanziario per l'anno successivo corredato dall'articolazione tariffaria secondo le modalità contenute nel regolamento di igiene ambientale vigente;
- tenere aggiornate le banche dati fornite dal Consorzio/Comuni;
- collaborare con il Consorzio ai fini dell'acquisizione di eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio da destinare ad investimenti produttivi;
- garantire la massima partecipazione ed informazione all'utenza. La società si impegna a nominare un referente per la comunicazione, il quale collaborerà con le figure tecniche del Consorzio per la predisposizione di piani integrati di comunicazione che dovranno essere condivisi;
- assicurare verso gli utenti e le loro associazioni l'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dalla normativa vigente;
- impegnarsi a mantenere per tutta la durata della concessione adeguati uffici che assicurino le relazioni con il pubblico e le associazioni dei consumatori e siano idonei a ricevere denunce di disservizio e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio integrato dei rifiuti, nonché sul rispetto della disciplina tecnica e giuridica vigente, nonché sulla conciliazione delle controversie. Il Gestore si impegna, inoltre, a pubblicizzare, nelle bollette o nelle fatture emesse, il numero della linea telefonica di questi uffici;
- fornire alla cessazione del rapporto contrattuale la banca dati elettronica delle utenze del servizio e il materiale, elettronico o cartaceo.

## VINCOLI

Il finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani la normativa italiana prevede una duplice opzione: il tributo (TA.RI) o la Tariffa avente natura corrispettiva (ossia, un'entrata di natura patrimoniale). Condizione per l'adozione di tale seconda opzione è l'implementazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conformi al DM 20 aprile 2017.

Relativamente al metodo di riconoscimento dei costi del servizio, si evidenzia che l'adozione della deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova metodologia di elaborazione del PEF rifiuti con decorrenza dall'anno 2020: tale metodologia innova sotto una molteplicità di aspetti, sia formali che sostanziali, rispetto ai metodi preesistenti.

Detta metodologia è stata poi integrata con la delibera ARERA n.363 del 3.8.2021 - Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).

Per l'anno 2023 e quelli a venire, il Consiglio di Bacino svolge un ruolo attivo di direzione, coordinamento e regolazione del servizio mediante individuazione di subambiti regolatori e di PEF unici per ciascun subambito così da superare gradualmente l'attuale frammentazione su scala comunale.

Il periodo regolatorio ARERA, 2022-2025 è l'orizzonte in cui si attuano le politiche di progressiva e graduale convergenza verso una programmazione unica su scala d'ambito.

Si segnala in tal senso che, avendo già approvato nel 2022 tutti PEF su scala d'ambito per il quadriennio regolatorio, per il 2023 la verifica di coerenza tra le previsioni e il deliberato è schedulata con l'aggiornamento di infraperiodo previsto nell'anno 2024 per il biennio 2022-2023.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"* e già esercitati negli altri settori di competenza.

Nell'ambito di queste funzioni ARERA, a valle di un procedimento articolato, con Delibera 31 ottobre 2019 n.443/2019 ha individuato un nuovo metodo tariffario per i rifiuti (MTR), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021: una rivoluzione metodologica rispetto ai sistemi sinora in uso.

Detto provvedimento è stato il primo passo verso la progressiva composizione di un quadro regolatorio complesso e strutturato che ARERA ha già avviato e che è ad oggi riassunti nei seguenti provvedimenti:

- Delibera ARERA 18 gennaio 2022 n.15 Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Delibera ARERA 27 dicembre 2022 n.732 Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 413/2022/R/rif relativo alla definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e riunificazione del medesimo con il

procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità 364/2021/R/rif volto alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

Partendo dal presupposto che la ricognizione effettuata è stata svolta sull'ultimo anno di un contratto he e un assetto gestionale storicizzato e su un perimetro già confluito al 1 gennaio 2023 con separato e diverso procedimento di affidamento al medesimo soggetto affidatario si possono assumere le seguenti conclusioni:

Il soggetto affidatario ha caratteristiche di solidità e strutturata capacità operativa;

- ✓ le risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio sono in linea con la regolazione ARERA come comprovato dalla recente approvazione;
- ✓ la gestione del servizio resa è sostanzialmente coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa come si evince dalla tabella sintetica sui PEF;
- ✓ le conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale sono state puntualmente analizzate in relazione all'istruttoria preordinata al nuovo affidamento.

Poichè tale nuovo affidamento è ad oggi operante si dà atto della cessazione al 31/12/2022 della tipologia contrattuale oggetto della presente istruttoria.

.In ragione di ciò non seguiranno ulteriori relazioni periodiche per gli anni a venire.

**Il Direttore ff**

Dott. ssa Giuseppina Cristofani

Cittadella, 7 dicembre 2023